

Dipartimento di Psicologia  
dinamica e clinica n° 146  
Prot. n° ..... Pos. ....  
Data di arrivo: 28.11.15

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PROGETTO DI PREVENZIONE ED INTERVENTO PER  
L'ALTA CONFLITTUALITA' NELLA SEPARAZIONE E  
NEL DIVORZIO: LO SPORTELLO FAMIGLIA**

TRA

**L'Azienda Sanitaria Locale Roma F** (di seguito denominata Azienda) (C.F. e P.I. 04743741003), con sede in Civitavecchia (RM) Via Terme di Traiano n. 39/A - 00053, in persona del Direttore Generale dott. Giuseppe Quintavalle, domiciliato come sopra per la carica

E

**Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell'Università di Roma "La Sapienza"**, con sede e domicilio fiscale in Roma Via degli Apuli n. 1 - 00185, rappresentato dalla Direttrice prof.ssa Renata Tambelli

E

**Il Tribunale di Civitavecchia**, con sede e domicilio fiscale in Civitavecchia (RM) Via Terme di Traiano n. 56/A - 00053, rappresentato dal Presidente dott. Gianfranco Mantelli

**PREMESSO**

- che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata anche all'effettuazione di ricerche nel settore delle separazioni e divorzi giudiziali, nonché dell'affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio;
- che è interesse delle parti formalizzare attraverso apposita Convenzione tale rapporto di collaborazione;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## ART. 1

1. La premessa è parte integrante del presente atto.

## ART. 2

1. In considerazione del costante aumento del numero di casi di separazione, divorzio, affidamento di figli non matrimoniali e modifica delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento di figli nati fuori dal matrimonio in cui i genitori che affrontano il procedimento sono o diventano altamente conflittuali, viene avviata una sperimentazione volta alla prevenzione e/o al contenimento della conflittualità. A tal fine si farà riferimento alle recenti indicazioni sull'efficacia dell'intervento del "*coordinatore genitoriale*" che, in collaborazione con il giudice, guida i genitori altamente conflittuali a costruire, implementare e rispettare un piano genitoriale rispondenti alle molteplici esigenze dei figli.

2. A tal fine l'/gli operatore/i dell'Azienda specializzati nel settore della mediazione e dell'alta conflittualità, una/due volte alla settimana, saranno a disposizione, presso i locali del Tribunale di Civitavecchia, delle coppie che presentano ricorso per separazione giudiziale, divorzio giudiziale, affidamento di figli non matrimoniali, modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori, fornendo indicazioni alle coppie stesse sulla compilazione dei piani genitoriali e segnalando al giudice quei casi di conflittualità particolarmente elevata che richiedono una sollecita ed urgente trattazione.

3. L'invio allo "*Sportello Famiglia*" che verrà aperto in Tribunale in forza della presente Convenzione verrà effettuato dal giudice nel decreto di fissazione d'udienza. In tale decreto verrà indicato un recapito telefonico per prendere appuntamento con un operatore della ASI, e verrà chiesto al ricorrente di avvisare l'altra parte.

4. L'operatore della ASI, di cui al capoverso che precede, dopo avere reso una consulenza informativa, proporrà ai genitori:

a) di compilare insieme o individualmente un piano genitoriale (tramite consegna di moduli che contengono linee guida per i piani genitoriali) che verrà consegnato al giudice prima dell'udienza fissata tramite deposito in cancelleria;

b) di partecipare ad una seduta di consulenza per facilitare l'accesso, ove possibile, ad interventi volti al sostegno genitoriale nell'ambito del Distretto di provenienza ove verrà individuato un referente con specifiche competenze tecniche con il compito di sostenere la coppia nella compilazione dei piani genitoriali.

5. Nei casi di separazione consensuale, divorzio a domanda congiunta, ricorso congiunto per l'affidamento e mantenimento di figli non matrimoniali nel decreto di fissazione d'udienza verrà proposto agli avvocati di diffondere i moduli per la costruzione del piano genitoriale.

6. L'operatore della Azienda, accogliendo la coppia, fornirà indicazioni sulla compilazione dei piani genitoriali.

7. L'operatore dell'Azienda avrà cura di individuare il modulo più opportuno alla situazione (piano genitoriale di base, a lunga distanza, ecc.).

8. L'operatore dell'Azienda individuerà le coppie che possono compilare un unico piano genitoriale insieme o rivolgendosi ad un mediatore familiare oppure, se l'alta conflittualità è già presente, richiederà alla coppia di compilare due distinti piani genitoriali che il giudice o il coordinatore genitoriale terranno presenti nel corso del procedimento e successivamente.

9. Individuati i casi di alta conflittualità, il giudice valuterà la possibilità di inviare la coppia genitoriale ai servizi territoriali con l'obiettivo di coordinare i genitori per la costruzione e la sperimentazione di un piano genitoriale. A tal fine verrà coadiuvato in udienza o con successivo appuntamento dagli operatori impegnati nello Sportello affinché possa essere valutata ancora la opportunità di una Mediazione Familiare oppure una Coordinazione Genitoriale.

10. Il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica – tramite la prof.ssa Silvia Mazzoni – provvederà all'impiego di una ricerca empirica sulla casistica e sull'evoluzione dei diversi percorsi. Offrirà, inoltre, supervisione agli operatori (coordinatori genitoriali) presso la sede del Dipartimento e curerà, in collaborazione con gli operatori dell'Azienda e la Provincia di Roma il coordinamento degli addetti ai servizi territoriali che si riferiscono al Tribunale di Civitavecchia per avviare una sperimentazione dei percorsi di coordinazione genitoriale.

11. La procedura è volta a sperimentare l'efficacia di nuove forme di intervento volte a moderare la conflittualità tra i genitori e, in particolare:

a) ridurre i tempi dei procedimenti giudiziari;

b) consentire il raggiungimento degli obiettivi evolutivi dei figli coinvolti nella conflittualità tra i genitori in via di separazione o divorzio o cessazione della convivenza *more uxorio*;

c) prevenire il fenomeno dello *spill over* della conflittualità che vede gli operatori dei servizi coinvolti nelle polarità conflittuali dei genitori e del *drop out* che vede gli stessi

operatori esposti a danni professionali quando sono coinvolti nella gestione dell'alta conflittualità.

#### ART. 3

1. Il Tribunale di Civitavecchia metterà a disposizione degli operatori dell'Azienda Sanitaria i locali necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo mediante l'apertura dello "Sportello Famiglia" di cui al precedente art. 2.

#### ART. 4

1. Le parti convengono che la collaborazione di cui alla presente Convenzione viene svolta a condizione di reciprocità.

#### ART. 5

1. I responsabili scientifici del presente accordo di collaborazione sono:  
per il Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, la prof.ssa Silvia Mazzoui;  
per la Azienda Sanitaria Locale Roma F. la dott.ssa Anna Laura Marconi, psicologa operante presso il Consultorio Familiare di Civitavecchia;  
per il Tribunale di Civitavecchia, la dott.ssa Stefania Ciani.

#### ART. 6

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.  
2. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti.  
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione trova applicazione la vigente normativa a tutela della proprietà intellettuale.

#### ART. 7

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.  
2. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della Convenzione.



3. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e pubblicitari.

#### ART. 8

1. Il presente Accordo di collaborazione avrà durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

#### ART. 9

1. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo dandone avviso alle altre Parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.

#### ART. 10

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

#### ART. 11

1. Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del cit. decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

2. Il personale delle Parti sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

3. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. lgs. n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura o ente di provenienza.



#### ART. 12

1. In caso di controversia nell'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

#### ART. 13

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti anche verbalmente o comunque raccolti nell'esecuzione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o elaborazioni manuali e/o automatizzate e, inoltre, per fini statistici, in forma anonima.

2. Le parti dichiarano di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. lgs. n. 196/2003.

#### ART. 14

Il presente Accordo non comporta a carico delle parti ulteriori oneri oltre a quelli specificamente indicati.

Civitavecchia,

Il Presidente del Tribunale di Civitavecchia  
Dott. Gianfranco Mantelli

Il Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica  
Prof.ssa Renata Tambelli

Il Direttore Generale della ASL RMI  
Dott. Giuseppe Quintavalle

